



COMUNE DI PEDAVERA

Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione del Consiglio

Sessione ordinaria – Seduta di prima convocazione

NR. 33 DEL 29-12-2017

ORIGINALE

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E
RELATIVE TARIFFE**

UNIONE MONTANA FELTRINA
Protocollo Arrivo N. 350/2018 del 19-01-2018
Copia Documento

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Dicembre, alle ore 20:30, presso la sala consiliare del Comune di PEDAVERA, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
DE BORTOLI MARIA TERESA	X		FIN MAURO	X	
LIOTTA ALFONSO		X	MENEGAT CLAUDIO		X
CANOVA FAZIO		X	NATALINI YURI	X	
ZAETTA FRANCO	X		ZANELLA DANIA		X
DE LUNARDI KATIA	X				
TONET TOMMASO	X				
GRIS MAURIZIO	X				
POLLA YARI		X			
PEROTTO IVAN	X				

Numero totale **PRESENTI: 8 – ASSENTI: 5**

PRESENTI ASSESSORI ESTERNI: Castellaz Nicola, Bertelle Giuseppe, Cinzia Lusa e Cristiano Velo.

Partecipa alla seduta la DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, Segretario Generale del Comune.

La sig.ra MARIA TERESA DE BORTOLI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del quorum per la validità della seduta.

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni Capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta.

Dato atto che la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 della Regione Veneto: “ *Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.*” Indica all'Art. 8: “ *Elenco regionale delle località turistiche. Sono comuni turistici, ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e successive modificazioni, tutti i Comuni del Veneto.*”

Visto l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato che il Comune di Pedavena a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, ed in considerazione del persistente blocco della leva fiscale, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa.

Rilevato, altresì, che il Comune di Pedavena rappresenta un'importante mèta del turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze nel territorio dei Comuni dell'UMF anno 2016 (dati ufficiali dell'Ufficio Statistica della Regione Veneto):

COMUNI UMF	PRESENZE TURISTICHE NEL TERRITORIO
Alano di Piave	13.282
Arsiè	27.235
Cesiomaggiore	21.675
Feltre	83.437
Fonzaso	7.026
Lamon	38.501
Pedavena	33.595
Quero Vas	1.679
San Gregorio n. A.	12.240
Santa Giustina	11.589
Seren del Grappa	14.655
Sovramonte	30.689

Totale	295.598
---------------	----------------

Precisato che i dati sono da considerare non completi in quanto, a seguito delle difficoltà incontrate dall'Ente Provincia di Belluno a partire dal 2015, a seguito delle modifiche delle competenze apportate dalla cosiddetta "Legge del Rio", non esiste più un monitoraggio costante e preciso nell'invio dei dati.

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici anche di carattere turistico informativo ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie.

Visto lo schema di regolamento predisposto dall'Unione Montana Feltrina, a cui con successivo atto verrà delegata la gestione del tributo in parola, e ritenuto meritevole di approvazione;

RITENUTO pertanto di provvedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno e all'approvazione del relativo regolamento;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario, verbale n. 16 del 15/12/2017 assunto al protocollo dell'Ente;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. allegato alla presente deliberazione;

Richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. allegato alla presente deliberazione;

UDITI i seguenti interventi:

Il Vice Sindaco Nicola Castellaz, dopo avere ampiamente illustrato l'iter storico e la genesi dell'imposta nonché lo storico delle competenze in materia turistica tra Provincia e Regione Veneto a seguito dell'entrata in vigore della legge Del Rio, ritiene che l'istituzione dell'imposta sia giusta, ma non condivide la scelta che la gestione degli introiti venga delegata alla Unione Montana Feltrina non avendo questo ente competenza e professionalità adeguate in materia.

Il Consigliere Fin Mauro esprime perplessità sul numero di presenze turistiche indicate e sulle modalità di utilizzo dei fondi ricavati.

Il Vice Sindaco Nicola Castellaz concorda sulla non veridicità dei dati numerici riportati, ma soprattutto punta il dito sul fatto che trattasi certamente di iniziative valide, ma manca la promozione delle strutture e delle iniziative attraverso il WEB che costituisce la vera forma di promozione del territorio e delle strutture di un determinato luogo e di certo non è questo un compito che può essere demandato all'UMF.

Il Consigliere Franco Zaetta ringrazia il Vice Sindaco per la chiara ed esauriente esposizione e ritiene che né l'UMF né la Conferenza dei Sindaci sono in grado di gestire questo settore che va adeguato ai tempi e alle esigenze del territorio. Auspica che la gestione torni alla Provincia ed invita il Sindaco a monitorare come l'UMF impiegherà le risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno. Auspica altresì che si faccia pressione affinché tornino alla Provincia anche le competenze che riguardano la cultura.

Il Consigliere Natalini Yuri preso atto dello stato di confusione in materia chiede alla Giunta di porre particolare attenzione affinché vengano garantiti servizi necessari al turista adesso ancora di più visto che viene pagata un'imposta seppur irrisoria.

Con voti palesi favorevoli n. 6 e n. 2 astenuti (Consiglieri Fin Mauro e Natalini Yuri)

DELIBERA

1. **Di ISTITUIRE**, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del DI 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Pedavena l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;
2. **Di APPROVARE** pertanto il Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e

sostanziale;

3. **Di DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MARIA TERESA DE BORTOLI

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI PEDAVERA

Provincia di Belluno

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE**

Il sottoscritto, responsabile dell'Area Finanziaria, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Pedavena, 21-12-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MORETTON ELENA

UNIONE MONTANA FELTRINA
Protocollo Arrivo N. 350/2018 del 19-01-2018
Copia Documento

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 194 del 21-12-2017

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI PEDAvena

Provincia di Belluno

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE**

Il sottoscritto, responsabile dell'Area Finanziaria, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Pedavena, 21-12-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MORETTON ELENA

UNIONE MONTANA FELTRINA
Protocollo Arrivo N. 350/2018 del 19-01-2018
Copia Documento

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 194 del 21-12-2017

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI PEDAVERNA

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di CONSIGLIO N° 33 del 29-12-2017, avente ad oggetto ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 12-01-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
PITTAREL MARA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE di PEDAVENA
Provincia di Belluno

Ente Certificato ISO 14001 - Registrato Emas IT – 00810



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

UNIONE MONTANA FELTRINA
Protocollo Arrivo N. 350/2018 del 19-01-2018
Copia Documento

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del 29/12/2017

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Pedavena in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 3, ubicate nel territorio del Comune di Pedavena, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aperto e complementari come disciplinate nella legge regionale 14 giugno 2013, n.11 e s.m.i e nei successivi decreti attuativi, comprese le locazioni turistiche di cui all'art.27 della citta legge regionale, nonché l'alloggio nelle strutture agrituristiche di cui alla legge regionale 10 agosto 2012 n.28 e s.m.i. ubicati nel territorio del Comune di Pedavena.
4. Per l'anno 2018 l'imposta di soggiorno si applicherà dal 01 aprile 2018.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3 che si trova nel territorio del Comune di Pedavena e non risulta iscritto all'anagrafe dello stesso comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Il regolamento non crea alcuna responsabilità in capo ai gestori delle strutture ricettive in ordine al pagamento dell'imposta, che colpisce solo ed esclusivamente i soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive medesime.

Art. 4 -Tariffe

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'imposta di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni, mentre compete alla Giunta comunale approvare la misura delle tariffe, ai sensi dell'art.42 lettera f) del D.Lgs. 267/2000, secondo i criteri di cui al punto successivo e nel rispetto dei termini prescritti dalla legge per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente
3. L'imposta di soggiorno è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di Euro 5,00 per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 3, in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
4. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
5. Con riferimento all'anno d'imposta 2018, anno di prima istituzione/applicazione dell'Imposta di Soggiorno le relative tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale secondo le misure esposte nell'Allegato A del presente regolamento.

Art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) iscritti all'anagrafe residenti nel Comune di Pedavena
 - b) i minori fino al compimento del 10 anno di età;
 - c) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture

sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori.

- d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità, a seguito di dichiarazione/deliberazione dello stato di emergenza/calamità da parte degli enti competenti o attivazione delle procedure di protezione civile;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - g) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre Forze Armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - h) gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio dell'Unione Montana Feltrina;
 - i) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente e certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore.
2. L'esenzione di cui ai punti c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
 3. L'esenzione di cui ai punti e), f) g) h) e i) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i.
 4. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 15 pernottamenti giornalieri consecutivi.

Art. 6 - Obblighi dei gestori strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Pedavena sono tenuti ad informare il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo, delle esenzioni e dei termini e modalità per assolverlo, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della proprio struttura, nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Pedavena sono tenuti inoltre a:
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione del Comune di Pedavena, nei termini di cui al comma 3, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
3. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Pedavena entro 16 giorni dalla fine di ciascun semestre solare il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del semestre, nonché il relativo periodo di permanenza, con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art.5.
4. La dichiarazione, su modello predisposto dal Comune, è trasmessa su supporto cartaceo sino alla definizione da parte dell'amministrazione comunale di apposita procedura telematica.
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni e versamenti distinti per ogni struttura.
6. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune di Pedavena.
7. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile c.d. "di fatto" (Delibera n.19/9.01. 2013 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo Veneto) deve trasmettere al Comune in formato cartaceo (o altra procedura verrà attivata e comunicata dall'Amministrazione comunale), entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente (secondo le modalità previste dalle norme vigenti) redatto su modello approvato con DPR 194/1996.

Art. 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Pedavena.
2. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta si rifiuti di versare il contributo, il gestore deve far compilare l'apposito modulo di rifiuto, predisposto dal Comune, e trasmetterlo, entro 10 giorni lavorativi, al Comune di Pedavena. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto dev'essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno semestralmente, ossia entro il sedicesimo giorno del mese successivo al semestre in cui è avvenuto l'incasso. Il versamento è effettuato con le seguenti modalità:
 - a) utilizzo del modello F24, ai sensi della risoluzione n. 64/E del 30 maggio 2017 dell'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione nel campo "codice ente/codice comune" del codice catastale I206 relativo al Comune di Pedavena;
 - b) altre forme di versamento che verranno attivate e comunicate anche a seguito di specifici provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

N.	Semestre	Termine di versamento
1°	Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno	16 Luglio
2°	Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre	16 Gennaio

Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune di Pedavena effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione del Comune di Pedavena, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune di Pedavena per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 - Rimborsi

1. Il Soggetto passivo può richiedere il rimborso al Comune di Pedavena delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso al Comune di Pedavena delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del riversamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto da parte del gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa autorizzazione del Comune di Pedavena rilasciata su richiesta motivata da presentare al Comune stesso almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il riversamento.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro cinque.

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13— Funzionario Responsabile

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il funzionario responsabile provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Art. 14—Gestione dell'Imposta

1. L'imposta di soggiorno sarà gestita in forma associata dall'Unione Montana Feltrina, previa approvazione di specifica convenzione.

Art. 15-Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° aprile 2018.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il vigente regolamento generale delle entrate.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute alla sua approvazione.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 16- Pubblicità del regolamento

1. Il presente Regolamento decorsi i termini previsti per la pubblicazione, sarà pubblicato in amministrazione trasparente a norma del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33..

ALLEGATO A

Tariffe dell'Imposta di soggiorno dal 2018
Applicate a decorrere dal 01.04.2018

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE Art. 24 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 807/27.05.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
Alberghi o Hotel – Residenze turistiche alberghiere – Villaggio Albergo - Albergo diffuso di 1 – 2 – 3 – 4 o più stelle	€ 1,00
STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI Art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 419/31.03.2015	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
ALLOGGI TURISTICI Affittacamere Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande, Attività ricettive in residenze rurali / Country House, Foresterie per turisti	€ 1,00
CASE PER VACANZE Case per ferie Centri di vacanza per ragazzi Ostelli per la gioventù Case Religiose di ospitalità Centri soggiorni studi Foresterie per turisti	€ 0.50
UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO Residence Unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate e non classificate.	€ 1,00
BED & BREAKFAST Attività ricettiva a conduzione familiare	€ 1,00
RIFUGI	€ 1.00
STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO Art. 26 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 1000/17.06.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
Campeggi Villaggi Turistici	€ 1,00
LOCAZIONI TURISTICHE Art. 27 bis L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 L.R. n. 45/30.12.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
(Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti. Soltanto: - fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione; - manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati; - pulizia dell'alloggio e, se richiesto, fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite)	€ 1,00
ATTIVITA' AGRITURISTICHE L.R. Veneto n. 28/10.08.2012 e n. 35/24.12.2013	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
	€ 1,00